

**FNOMCeO**Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 217

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Comunicato ANAC recante “Precisazioni in ordine all’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione negli ordini e nei collegi professionali – nomina del RPCT”.

Cari Presidenti,

si trasmette per opportuna conoscenza il comunicato dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), pubblicato lo scorso 13 novembre, con il quale il Presidente dell’Autorità ha fornito indicazioni sui criteri di scelta e di nomina della figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza negli Ordini professionali (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott. Filippo Anelli

MF/AM

All.n.1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

COMUNICATO DEL PRESIDENTE

Del 3 novembre 2020.

Oggetto: Precisazioni in ordine all'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione negli ordini e nei collegi professionali - nomina del RPCT

Nell'ambito dell'attività di vigilanza, l'Autorità ha riscontrato il persistere di alcune criticità nell'individuazione del soggetto cui affidare i compiti di RPCT all'interno degli ordini/collegi professionali.

Come già chiarito nell'approfondimento del PNA 2016, Sezione III dedicata agli ordini/collegi professionali e nel PNA 2019, parte IV, § 1, I criteri di scelta del RPCT, il RPCT deve essere individuato da ciascun consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale sia a livello locale) in un dirigente interno, a conoscenza delle dinamiche e dell'organizzazione dell'Ente di cui fa parte e che pertanto può svolgere al meglio le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente.

Qualora l'ordine/collegio, a causa del numero limitato, assegni a propri dirigenti compiti gestionali, sarà possibile individuare quale RPCT uno di tali dirigenti dando la preferenza a quelli cui sono assegnati i compiti gestionali più compatibili con il ruolo di RPCT.

In caso di assenza di personale dirigenziale, sarà possibile individuare quale RPCT un profilo non dirigenziale, ferma restando la scelta di personale interno all'Ente.

È, inoltre, da considerarsi come un'assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno.

Nel caso, sussiste un preciso onere di congrua e analitica motivazione anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.

In via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere dell'Ente, purché privo di deleghe gestionali.



In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere e, laddove possibile, anche la figura di Vicepresidente.

Si ritiene che in ragione delle funzioni vicarie proprie del Vicepresidente, in caso di impedimento o assenza del Presidente, ben potrebbe in futuro e all'occorenza, assumere, ove necessario, funzioni gestionali a lui delegate dal Presidente stesso.

È da escludersi che possa essere individuato quale RPCT un consigliere eletto presso altra circoscrizione territoriale del medesimo consiglio/ordine o un consulente esterno.

In ogni caso, la scelta deve essere opportunamente motivata, specie laddove si discosti dalle indicazioni fornite dall'Autorità.

Il presente comunicato sostituisce il comunicato del 28 novembre 2019.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 novembre 2020

Per Il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente